

## **Osservazioni al ddl 392/2013**

### **Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale e modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio**

#### **GENERALITÀ**

Nella sostanza, il disegno di legge recepisce, con alcune modifiche, la Direttiva europea sulla valutazione d'impatto ambientale e il Codice ambientale statale.

Sono certamente apprezzabili le innovazioni (imposte dalla Direttiva) relative alla trasparenza e alla partecipazione nel percorso di valutazione, che costituiscono la più evidente modifica.

Altre modifiche - forse meno rilevanti sul piano dei principi, ma non sul piano pratico - appaiono però confuse e irrazionali.

Dispiace non si sia colta l'occasione per riformulare in modo più semplice e sintetico una norma che - già nella stesura statale - è di difficile lettura e di oscuro significato per la presenza di pleonasmi, circonlocuzioni e per l'uso di un lessico gergale.

Non solo: sono state distorte alcune parti del testo europeo e del testo statale, rendendo quest'ultimo - se possibile - ancora più confuso; queste distorsioni sembrano inoltre produrre effetti paradossali.

Il ddl 392 andrebbe riscritto: in primo luogo per chiarire cosa affermi; in secondo luogo per capire se le contraddizioni che pare contenga sono reali o apparenti, e - nel primo caso - come possono essere risolte.

Pur convinti che una riscrittura sia necessaria, non intendiamo certo sostituirci al Legislatore. Tuttavia, a titolo d'esempio, i primi due articoli sono stati riscritti tentando di renderli più trasparenti e coerenti. Essendo articoli introduttivi, richiederebbero la massima chiarezza. Invece, la loro attuale formulazione tende a oscurare lo scopo della legge e il significato dei termini di cui si fa uso.

Si allegano i due testi a confronto.

Per migliorare la qualità della legislazione, si suggerisce inoltre che la Provincia autonoma di Trento adotti nella redazione dei testi legislativi i criteri della Guida pratica interistituzionale europea, e in particolare i punti 1 (chiarezza, semplicità e precisione), 4 (concisione), 15 (struttura dell'articolato), 16 (rinvii).

## OSSERVAZIONI PARTICOLARI

### Articolo 1 - Oggetto

L'articolo 1 sintetizza nei primi tre commi l'intero articolo 4 del Codice dell'ambiente: 1) riferimenti normativi, 2) scopo, 3) elementi di valutazione.

Nel comma 1 (riferimenti normativi) si anticipa sommariamente l'ambito d'applicazione, specificando che si tratta dei progetti "pubblici e privati individuati dall'articolo 3" e, in seguito, "di determinati progetti pubblici e privati". Poiché l'ambito di applicazione dovrebbe essere - appunto - esaustivamente stabilito dall'articolo 3, questi riferimenti ripetuti e approssimativi appesantiscono il testo e generano confusione.

Il comma 4 costituisce un'aggiunta eterogenea e disordinata: da un lato immette nella norma un ulteriore scopo (la riduzione dei consumi energetici, che andrebbe nel comma 2); dall'altro indica un elemento (il clima) appena elencato al comma precedente; infine fa riferimento ad un aspetto procedurale (deliberazione della Giunta) che non merita certo d'essere elevato a "oggetto" della norma, ma riguarda piuttosto il suo ambito d'applicazione, o - meglio ancora - il conferimento di competenze.

### Articolo 2 - Definizioni

L'articolo sintetizza l'esteso contenuto dell'articolo 5 del Codice ambientale, da un lato sopprimendo alcune definizioni considerate superflue, dall'altro modificando alcune definizioni fondamentali.

#### *Lettera a)*

Corrisponde alla lettera c) del testo statale.

La basilare definizione di "ambiente" è inserita in quella di "impatto ambientale", e il lungo inciso (da "inteso come"... sino a "economici") manca della virgola conclusiva, creando ambiguità tra "impatto" e "ambiente".

Vista la rilevanza della parola "ambiente", sembra opportuno darle una definizione autonoma, antepoendola a quella di "impatto ambientale". Si colmerebbe così una lacuna del testo statale.

#### *Lettere b), c), l), m).*

Corrispondono alle lettere m), b), n), o) del testo statale, che già ingenerava una certa confusione nello sforzo (sostanzialmente inutile) di distinguere la VIA come "procedimento" dalla VIA come "provvedimento".

Il testo provinciale rende tali bizantinismi ancora più oscuri introducendo espressioni ridondanti e tautologiche come:

*"procedimento di verifica di assoggettabilità: il procedimento di verifica attivato allo scopo di valutare se [...]"*.

Oppure:

*"provvedimento di VIA: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA;"*.

Si potrebbe aggiungere: "procedimento di VIA: il procedimento che si conclude con il provvedimento di VIA", così la circolarità sarebbe perfetta.

Non basterebbe, semplicemente: "verifica di assoggettabilità: il processo [o procedimento, o procedura] per valutare se [...]". Oppure: "valutazione d'impatto ambientale (VIA): il processo che individua preventivamente [...]"

*Lettera k)*

L'elenco delle aree naturali protette è incompleto e andrebbe coordinato con il contenuto dell'articolo 34, comma 1 della Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura (l.p. 11/2007), che include le riserve locali.

*Lettera j)*

Corrisponde alla lettera s) del *dizionario* statale, dove però aveva un significato generico: "soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze e responsabilità [...]".

Poiché i "soggetti competenti" si sono ridotti alla "struttura provinciale competente", perché non chiamarla con il suo nome proprio (Servizio valutazione ambientale, oppure Servizio valutazione dell'impatto ambientale)?

Si nota infine l'assenza della definizione di "impatto significativo e negativo", concetto che pure riveste un ruolo centrale nel determinare l'ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità, di cui tratta l'articolo seguente.

### **Art. 3 - Ambito di applicazione**

*Comma 1 (ambito della verifica d'assoggettabilità)*

Il ddl 392 fa riferimento all'allegato IV della seconda parte del Codice dell'ambiente (allegato II della Direttiva), che stabilisce - appunto - tipi e dimensioni dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità.

Ne rende però incerta l'applicazione, prevedendo l'obbligo di verifica anche per i progetti sotto la soglia stabilita "se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente. Segue: "da valutare sulla base dei criteri individuati nell'allegato A", non si capisce bene se la valutazione riguarda i "progetti" che compaiono cinque righe sopra o gli "impatti" appena citati. La differenza non è di poco conto.

L'allegato A non è altro che l'allegato V della seconda parte del Codice dell'ambiente (allegato III della Direttiva), che aveva per titolo "Criteri per la verifica di assoggettabilità". Ora è diventato "Criteri di selezione e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 3)", riecheggiando il titolo originale dell'allegato della Direttiva europea.

Tutto questo ingenera una notevole confusione, che non pare affatto dovuta - come sostiene la relazione - al rispetto della Direttiva.

È vero che la Direttiva prevede la possibilità di sottoporre progetti a "verifica di assoggettabilità" sia "caso per caso", sia in base a "soglie e criteri", ma è

evidente che le due opzioni appartengono comunque allo stesso livello di pre-valutazione e condividono gli stessi criteri (elencati nell'allegato III).

In sostanza: per le norme europee e statali esistono due soli livelli:

- a) un livello di valutazione, per le opere di cui è certa la necessità di una valutazione (indicate nell'allegato I della direttiva e nell'allegato III del Codice, parte seconda);
- b) un livello di pre-valutazione, per le opere di cui è incerta la necessità di una valutazione (indicate nell'allegato II della direttiva e nell'allegato IV del Codice, parte seconda).

Così potrebbe essere anche nelle intenzioni del Legislatore provinciale, ma il ddl 392 sembra introdurre un incongruo terzo livello di pre-pre-valutazione ("se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente"), per le opere di cui - per così dire - ci sarebbe il dubbio che possano essere dubbie.

Sembra introdurre, perché non è affatto chiaro se si tratti invece d'affiancare la pre-valutazione "caso per caso" a quella per "soglie e criteri". Scelta legittima e opportuna, ma certo non obbligata dalla Direttiva.

Comunque sia: non è chiaro a chi compete decidere se i progetti al di sotto delle soglie dimensionali dell'allegato IV vadano comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità. Allo stesso proponente? Agli enti pubblici cui competono le relative autorizzazioni?

Non è inoltre chiaro se i "criteri per la verifica di assoggettabilità" elencati nell'allegato V (ora allegato A) possano o debbano essere utilizzati per stabilire a priori la possibilità di "impatti significativi e negativi sull'ambiente" - e quindi assoggettare a verifica anche impianti, opere o interventi sotto soglia.

Nel testo statale, l'espressione "impatto significativo e negativo" è presente una sola volta, e costituisce precisamente ciò che la verifica di assoggettabilità deve valutare. Ci si chiede come sia possibile determinare tale impatto prima di avere compiuto la verifica.

Prevedere l'obbligo di verifica per i progetti sotto le soglie "se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente" è come affermare che per stabilire la necessità della verifica occorre fare la verifica. Quindi, tutti gli "impianti opere o interventi elencati nell'allegato IV" andrebbero comunque verificati sul piano della "assoggettabilità", indipendentemente dalle soglie stabilite. Conclusione evidentemente assurda e impraticabile.

Si invita quindi a riformulare il testo in maniera inequivoca, cioè chiara, precisa e concisa.

## **Art. 6 - Definizione dei contenuti dello SIA e del progetto definitivo**

Il titolo è fuorviante, in quanto l'articolo 6 tratta esclusivamente del progetto preliminare delle opere soggette a VIA, che - sebbene facoltativo - costituisce una parte rilevante del processo di valutazione.

Un'espressione più corretta potrebbe essere: "Supporto alla progettazione e consultazione anticipata dei progetti preliminari delle opere soggette a VIA"

È in questa fase che il progetto è più facilmente plasmabile e le correzioni possono essere tempestive e radicali. Infatti, si prevede che l'esame della "struttura provinciale competente" si spinga sino a considerare le "principali alternative al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche".

Non si comprende perché l'esistenza di una fase così determinante debba essere nascosta dando al suo articolo una falsa denominazione.

Inoltre, è proprio in questa fase iniziale del progetto che la partecipazione è in grado di produrre risultati con maggiore efficacia delle energie coinvolte e minori costi per il proponente. Sorprende quindi che per il progetto preliminare delle opere soggette a VIA - ancorché facoltativo - non si preveda alcuna forma di pubblicità e di partecipazione.

Si determina così una fase totalmente "oscura", in aperto contrasto con l'articolo 6 della Direttiva, che impone un accesso "precoce" a "qualsiasi" informazione, e consultazioni "tempestive", cioè "quando tutte le opzioni sono aperte".

Su questo si tornerà trattando l'articolo 10 (Partecipazione).

#### **Art. 9 - Avvio del procedimento di VIA**

Al comma 1 si prevede che il proponente alleggi alla domanda di VIA "la copia dell'avviso a mezzo stampa [*sic*] su un quotidiano a diffusione locale."

Al comma 3 si prevede che il proponente provveda "alla pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione locale" "contestualmente alla presentazione della domanda di VIA" e "secondo le indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente, ai sensi dell'articolo 8".

Non si comprende esattamente quale sia il "contesto" della presentazione di una domanda di VIA, ma risulta difficile ipotizzare che tale domanda possa contenere - come richiesto - la copia dell'avviso stampato se il proponente sta "contestualmente" provvedendo alla sua pubblicazione.

Il comma 1 prevede che siano depositati "il progetto definitivo, lo SIA e i relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7".

Non c'è alcun motivo per abusare in tal modo dei riferimenti interni. I "relativi allegati, individuati dall'articolo 7, comma 7", infatti, altro non sono che la sintesi non tecnica.

Basterebbe quindi prevedere che siano depositati "il progetto definitivo, lo SIA e la sintesi non tecnica". Espressione più chiara e concisa.

Analogha osservazione valga per il comma 4.

#### **Art. 10 - Partecipazione pubblica**

L'articolo introduce un nuovo e positivo strumento di partecipazione e controllo: la pubblica assemblea che può essere richiesta da sindaci, minoranze consiliari, associazioni.

Gli effetti positivi che la partecipazione può produrre sono però ridotti da alcune limitazione inopportune.

### *Comma 1*

Si prevede l'accesso ai documenti della domanda di VIA (cioè al progetto definitivo e allo SIA), ma non si prevede esplicitamente il rilascio di copie.

Ancora più grave, non si prevede alcun accesso ai documenti del progetto preliminare e allo studio preliminare ambientale previsti all'articolo 6. Né si prevede, per questo livello della valutazione, alcuna forma di partecipazione, neppure sotto forma di osservazioni.

La norma elimina in tal modo qualsiasi forma di partecipazione proprio nella fase - seppure facoltativa - dove sarebbe certamente più utile ed efficace.

Questa scelta è contraria al buon senso e agli interessi del proponente stesso. Chi sottopone a valutazione un progetto preliminare (e saranno certamente in molti) intende esplorare le condizioni di fattibilità di un progetto prima di impegnare ingenti risorse nella progettazione definitiva, col rischio di vanificare in tutto o in parte l'investimento.

Com'è noto, le condizioni di fattibilità non si limitano al parere degli uffici competenti. Un ruolo non trascurabile è esercitato dalle rappresentanze politiche locali, dalle associazioni e dall'opinione pubblica. Non prevedere per queste componenti nemmeno l'accesso e la copia dei documenti, vuol dire esporre il proponente al rischio di tenere conto di questi fattori solo a progetto ormai definitivo, quando ogni modifica è più problematica e notevolmente più costosa.

La mancata partecipazione alla fase di consultazione preventiva prevista all'articolo 6 del ddl è inoltre palesamente contraria all'articolo 6 della Direttiva, che prevede:

- che il pubblico sia informato "in una fase precoce delle procedure";
- che il pubblico interessato "abbia accesso a qualsiasi informazione";
- che "al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione;
- che il pubblico interessato "ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri [...] quando tutte le opzioni sono aperte".

### *Comma 5*

Alla lettera d) si dice che sono esaminate le osservazioni che "contestano le misure compensative e le mitigazioni proposte, se sono indicate, giustificandole, le misure compensative alternative." Dopo "proposte", sembra mancare una voce verbale che renda comprensibile il seguito.

## **Art. 14 - Durata e proroga dell'efficacia della VIA**

L'articolo è caratterizzato dalla sistematica attribuzione al termine "progetto" di significati impropri. "Progetto" sembra qui usato al posto di "opera". Tale è l'uso del termine nella Direttiva, che però è difforme dalla definizione di "progetto" data dal Codice e dallo stesso ddl.

### Comma 2

Si legge: "Tenuto conto delle caratteristiche degli impianti, opere o interventi [...] il provvedimento può stabilire un periodo più lungo, coincidente con la durata del progetto." Dovrebbe essere: "il tempo necessario alla loro realizzazione".

### Comma 3

Si legge: "[...] per il periodo richiesto per il completamento del progetto [...]". Dovrebbe essere: "il completamento delle opere progettate".

## Allegato A

L'allegato A "Criteri di selezione [*di che?*] e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 3)" corrisponde all'allegato III della Direttiva "Criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3" e all'allegato V della seconda parte del Codice dell'ambiente, dove però ha un titolo diverso: "Criteri per la verifica di assoggettabilità".

Come già osservato all'articolo 3, questa denominazione genera confusione: la dizione del Codice statale appare molto più appropriata.

Nel testo provinciale è inoltre omessa una recente integrazione al testo statale, che invece parrebbe opportuno mantenere. Alle varie zone considerate sensibili sono stati aggiunti - punto 2, lettera i) - i "territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità".

L'aggiunta sembra particolarmente appropriata se riferita al nostro territorio, e si propone quindi di tenerne conto.

## Omissioni

Il ddl 392 trascura gli obblighi dell'articolo 11 della Direttiva, che impone di "mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale".

## Soppressioni

Il Comitato provinciale per l'ambiente (art. 12 l.p. 28/1988) sarà soppresso "alla data indicata dal regolamento d'esecuzione" (quale e quando?): in seguito, chi svolgerà il compito di "organo tecnico consultivo dell'amministrazione provinciale per le materie ambientali"?

Trento, 29 luglio 2013

Allegato: testo comparato dei due primi articoli

## Allegato: testo comparato dei due primi articoli

A sinistra, il ddl 392; a destra la riscrittura. In corsivo, il testo eliminato o trasposto.

### Art. 1 - Oggetto

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Questa legge disciplina la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati individuati dall'articolo 3, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>2. La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente, e ha la finalità di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita.</p> <p>3. La VIA considera, in particolare, i seguenti fattori e le loro interazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'uomo, la fauna, la flora;</li><li>b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;</li><li>c) i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.</li></ul> <p>4. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo al consumo complessivo di energia e alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità per la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.</p> | <p>1. Questa legge disciplina la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di particolari progetti, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo sulla valutazione dell'impatto ambientale e del decreto legislativo 3 aprile 2006, N° 152 (Norme in materia ambientale).</p> <p>2. La VIA valuta gli effetti dei progetti sull'ambiente per proteggere la salute umana, contribuire a una migliore qualità ambientale, conservare le specie e la capacità riproduttiva dell'ecosistema, risorsa essenziale per la vita.</p> <p>3. La VIA considera in particolare i seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'uomo, la fauna, la flora;</li><li>b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;</li><li>c) i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale;</li><li>d) <i>i consumi energetici.</i></li></ul> <p><i>[da inserire nell'articolo 3 - ambito di applicazione]</i><br/><i>[Nell'ambito della VIA la Giunta provinciale delibera i criteri e i modi della valutazione dell'impatto delle grandi opere sul clima, per ridurre il consumo di energia, la diffusione dell'anidride carbonica e di altri gas climalteranti.]</i></p> |
|---|---|

## Art. 2 - Definizioni

1. In questa legge s'intende per:

- a) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; l'alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
- b) procedimento di verifica di assoggettabilità: il procedimento di verifica attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e se pertanto dev'essere assoggettato al procedimento di VIA ai sensi di questa legge;
- c) procedimento di VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale;
- d) progetto: il progetto concernente la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente;

1. In questa legge s'intende per:

- ) ambiente: sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici.
- a) impatto ambientale: l'alterazione temporanea o permanente dell'ambiente derivante, anche indirettamente, dalla realizzazione di progetti;
- b) verifica di assoggettabilità: valutazione preliminare e obbligatoria dell'impatto ambientale di un progetto; se l'impatto è considerato significativo e negativo, il progetto è sottoposto alla VIA;
- c) valutazione d'impatto ambientale (VIA): valutazione preventiva e obbligatoria dell'impatto ambientale di un progetto; il parere finale è vincolante e, se positivo, sostituisce le valutazioni e i pareri - necessari per l'approvazione del progetto - di competenza della Provincia, delle comunità di valle e dei comuni;
- d) progetto: il progetto di opere, impianti e altri interventi, compreso lo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente e sul paesaggio;

- e) progetto preliminare: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;
- f) progetto definitivo: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel caso di opere pubbliche. e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;
- g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi a un progetto, redatto in conformità alle previsioni dell'articolo 7;
- h) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che accompagna un progetto preliminare assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilità, redatto sulla base dei criteri indicati nell'allegato A;
- i) sintesi non tecnica: relazione sintetica redatta su un formato che consente la riproduzione, con linguaggio non tecnico, a fini divulgativi e informativi; descrive il progetto da sottoporre a procedimento di VIA e contiene le informazioni e i dati maggiormente significativi riportati nello SIA, comprese le cartografie illustrative del progetto;
- j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA, che gestisce la fase istruttoria del procedimento e adotta ogni atto non riservato alla Giunta provinciale;
- k) aree naturali protette: il parco nazionale dello Stelvio; la rete ecologica europea "Natura 2000"; i parchi naturali provinciali; le riserve naturali provinciali;
- l) provvedimento di verifica: il provvedimento, obbligatorio e vincolante, della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità;
- e) preliminare (progetto): nel caso di opere pubbliche, il livello progettuale definito dall'articolo 15 della legge provinciale 26/1993 (lavori pubblici); negli altri casi, un livello progettuale equivalente per la valutazione ambientale;
- f) definitivo (progetto): nel caso di opere pubbliche, il livello progettuale definito dall'articolo 16 della l.p. 26/1993; negli altri casi, un livello progettuale equivalente per la valutazione ambientale;
- g) studio di impatto ambientale (SIA): gli studi e le analisi ambientali relativi a un progetto definitivo da sottoporre a VIA;
- h) studio preliminare ambientale: documentazione e analisi ambientali relative a un progetto preliminare da sottoporre a verifica di assoggettabilità;
- i) sintesi non tecnica: descrizione a scopo informativo del progetto definitivo da sottoporre a VIA; contiene le informazioni e i dati maggiormente significativi riportati nello SIA, comprese le cartografie, su un formato che ne consenta la riproduzione;
- j) *definizione eliminata e sostituita nel testo dall'indicazione diretta (Servizio valutazione ambientale)*
- k) aree naturali protette: il parco nazionale dello Stelvio, la rete ecologica europea "Natura 2000", i parchi naturali provinciali, le riserve naturali provinciali, le riserve locali;
- l) *definizione eliminata e integrata nella b)*

- m) provvedimento di VIA: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA; è un provvedimento obbligatorio e vincolante che comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, prescritti per la realizzazione del progetto, secondo quanto previsto da questa legge, in particolare, nelle materie indicate dall'articolo 11;
- n) proponente: il soggetto, di natura pubblica o privata, che elabora il progetto da sottoporre ai procedimenti disciplinati da questa legge;
- o) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dotati di specifiche competenze in campo ambientale, e gli enti locali che possono essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;
- p) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni e del pubblico nello svolgimento della procedura di VIA;
- q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di tali persone;
- r) modifica: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che possono produrre effetti sull'ambiente; potenziamento, che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- s) modifica sostanziale: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente.
- m) definizione eliminata e integrata alla c)*
- n) proponente: il soggetto che elabora il progetto da sottoporre alle valutazioni previste da questa legge;
- o) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici con competenze ambientali; gli enti locali che possono essere interessati dall'impatto ambientale;
- p) consultazione: informazione e partecipazione delle amministrazioni e del pubblico nella VIA;
- q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche; le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di tali persone;
- r) modifica: la variazione di un progetto, comprese le sue caratteristiche e il suo funzionamento, che può produrre effetti sull'ambiente;
- s) modifica sostanziale: la variazione di un progetto, comprese le sue caratteristiche e il suo funzionamento, che produce effetti significativi e negativi sull'ambiente.